

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**
N. **73**

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 1996

Risoluzione

sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'uso razionale e la conservazione delle zone umide

Annunziata il 22 gennaio 1997

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'uso razionale e la conservazione delle zone umide (COM(95)0189-C4-0224/95),

visti gli articoli 130 R, S e T del trattato sull'Unione europea e, in particolare, i principi relativi all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonché il principio della precauzione e il principio dell'azione preventiva in essi contenuti,

visto il quinto programma d'azione a favore dell'ambiente,

visti gli impegni assunti dalla Comunità in merito all'attuazione dell'Agenda 21,

viste le convenzioni internazionali sottoscritte dalla Comunità in merito alle zone umide,

viste le conclusioni adottate dal Consiglio dei ministri dell'Ambiente il 4 marzo 1996,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni sulla politica di coesione e l'ambiente (COM(95)0509),

vista la risoluzione del Consiglio del 25 febbraio 1992 sull'elaborazione di una strategia comunitaria globale per la gestione integrata delle zone costiere,

visto il progetto di comunicazione della Commissione presentata congiuntamente dalle commissarie signore Bjerregaard e Wulf-Mathies, in collaborazione con la commissaria signora Bonino, in merito a un progetto di comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente la pianificazione integrata dell'assetto territoriale relativo alle zone costiere XI/557/95,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata «Europa 2000» (COM(94)0354),

viste le conclusioni della Presidenza tedesca, dopo il Consiglio informale dei Ministri responsabili dell'assetto territoriale del 21 e 22 settembre 1994, intitolate «European Spatial Development Perspective»,

viste la propria risoluzione del 16 settembre 1992 sui danni ambientali causati dalle immissioni in mare di idrocarburi provenienti dalle navi (1) e la propria risoluzione del 27 marzo 1996 sulla catastrofe marittima causata dalla «Sea Empress» (2),

viste le conclusioni del Consiglio informale dei ministri dell'Ambiente, tenutosi a Siviglia il 20-22 giugno 1995, in merito alla qualità ecologica dell'acqua,

viste la risoluzione del Consiglio dei ministri dei Trasporti dell'8 giugno 1993, le conclusioni del Consiglio dei ministri dell'Ambiente del 28 e 29 giugno 1993 e le conclusioni del Consiglio congiunto dei ministri dell'Ambiente e della Marina del 24 marzo 1994 sulla depurazione delle zone marittime di particolare interesse ecologico, nelle quali si deve vietare il passaggio

di navi cisterna che trasportano prodotti petroliferi o altre sostanze pericolose,

vista la propria risoluzione del 10 luglio 1987 sull'erosione dei terreni agricoli e delle zone umide nella Comunità europea (3),

visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e i pareri della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per la pesca (A4-0238/96),

A. considerando gli obblighi dell'Unione europea in materia di conservazione delle zone umide contratti in virtù dell'adesione alla Convenzione di Bonn del 1979 sulla conservazione delle specie migratorie, alla Convenzione di Berna del 1979 sulla conservazione della fauna e degli habitat naturali europei, al protocollo di Ginevra del 1982 sulle zone di protezione speciale nella regione del Mediterraneo, alla Convenzione di Helsinki del 17 marzo 1992 sulla protezione e l'utilizzo dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali e alla Convenzione di Espoo del 25 marzo 1991 che prevede l'obbligatorietà della valutazione di impatto ambientale per i progetti relativi a dighe di grandi dimensioni e all'estrazione dell'acqua di falda;

B. considerando la direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nonché:

a) la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali che prevede l'istituzione di «Natura 2000», una rete paneuropea di habitat,

b) la direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane,

c) la direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento

(1) G.U. C 284 del 2 novembre 1992, pag. 80.

(2) G.U. C 117 del 22 aprile 1996, pag. 18.

(3) G.U. C 246 del 14 settembre 1987, pag. 124.

provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole,

d) la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

C. considerando l'articolo 130 R del trattato, e in particolare:

a) il quinto programma d'azione a favore dell'ambiente «Per uno sviluppo durevole e sostenibile»;

D. considerando il regolamento (CEE) n. 3907/91 relativo ad azioni comunitarie in materia di conservazione della natura (ACNAT), e in particolare:

a) il regolamento (CEE) n. 1973/92 che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE),

b) il regolamento (CEE) n. 2080/92 che istituisce un regime di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo,

c) il regolamento (CEE) n. 2085/93 relativo all'attuazione del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia,

d) il regolamento (CEE) n. 2078/92 relativo a misure agro-ambientali,

e) il regolamento (CEE) n. 2081/93 sui Fondi strutturali,

f) il regolamento (CEE) n. 1164/94 relativo al Fondo di coesione;

E. considerando l'iniziativa MedWet relativa alle zone umide mediterranee, nel quadro del programma ACNAT, e in particolare:

a) lo studio dell'OCSE intitolato «Market and Government Failures in Environmental Management», 1993,

b) lo studio del WWF-Grecia intitolato «A Strategy for the protection of Freshwater Ecosystems in Southern Europe»,

c) lo studio dello STOA (DG IV) intitolato «Assessment of EU Water Quality Policy», 1995;

F. considerando l'importanza delle zone umide, che sono tra gli ecosistemi più produttivi e complessi per l'insieme della biosfera, e in particolare:

a) consapevole delle funzioni svolte dalle zone umide, segnatamente in relazione alla biodiversità, quali la regolazione dell'equilibrio idrico e il controllo delle inondazioni, il miglioramento della qualità dell'acqua, la ricostituzione delle acque di falda, nonché la protezione dei litorali dall'erosione e la fissazione del carbonio,

b) ricordando l'importanza economica delle zone umide per le fonti di risorse rinnovabili e il turismo ecologico quali pascoli, serbatoi d'acqua e luoghi di riproduzione di molte specie commercialmente sfruttabili di pesci e crostacei,

c) ricordando l'importanza delle zone umide quali zone di sosta e di nidificazione degli uccelli migratori,

d) riconoscendo che le zone umide fanno parte del patrimonio naturale e culturale dell'umanità,

e) considerando che le funzioni e il valore delle zone umide dipendono dalle reti idrologiche ed ecologiche di cui fanno parte,

f) considerando che un approccio integrato ai bacini idrografici è necessario per far sì che le azioni condotte nelle zone umide abbiano delle incidenze sui bacini idrografici di altre zone e viceversa;

G. preoccupato per la scomparsa e il degrado costanti delle zone umide in Europa e nel mondo, e in particolare:

a) riconoscendo che la scomparsa e il degrado costanti delle zone umide sono dovuti alle pressioni economiche, agli interventi amministrativi e legislativi sconsiderati e all'informazione carente dell'opinione pubblica e dei responsabili in merito alle funzioni e al valore delle zone umide,

b) ricordando le carenze esistenti in materia di inventario e valutazione delle

zone umide dell'Unione a causa della mancanza di un sistema unificato;

H. desiderando contribuire alla conservazione delle zone umide rimanenti e al ripristino di quelle che hanno subito un degrado;

I. ritenendo che l'«uso razionale» delle zone umide, così come definito nella Convenzione di Ramsar e nella comunicazione della Commissione sull'uso razionale e la conservazione delle zone umide, sia pienamente conforme all'obiettivo comunitario della sostenibilità e possa quindi costituire la base per lo sviluppo di una politica e di una strategia comunitarie in materia;

J. considerando che la strategia per l'uso razionale e la conservazione delle zone umide costituirà tra l'altro un mezzo di realizzazione della rete « Natura 2000 », garantendone la coerenza, nonché un mezzo per consentire all'Unione di far fronte ai propri obblighi previsti dalle convenzioni internazionali sull'ambiente sottoscritti dalla stessa e dai suoi Stati membri;

K. osservando che le zone umide risentono delle attività svolte, anche a grande distanza, nei loro bacini idrografici;

L. sottolineando che le basi per l'uso razionale e la conservazione delle zone umide sono la gestione corretta e il risparmio idrico, per fare in modo che l'acqua sia disponibile in quantità e qualità sufficienti onde far fronte alle esigenze socioeconomiche nonché alle esigenze delle zone umide e degli altri ecosistemi durante tutto l'anno;

M. riconoscendo la necessità di integrare la strategia in materia di zone umide nella strategia generale di assetto territoriale («spatial development») per poterla inserire pienamente nelle altre politiche che determinano l'utilizzazione delle terre e la configurazione dello spazio e del paesaggio ed evitare le contraddizioni, che si verificano di frequente, tra le varie inizia-

tive di sviluppo dell'Unione e degli Stati membri e gli obiettivi comunitari in materia di ambiente, e in particolare:

a) sottolineando il ruolo specifico degli interventi dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione, della BEI e dei programmi che finanziano progetti nell'Europa centrale e orientale, nei paesi della Comunità di Stati indipendenti e nei paesi in via di sviluppo, quali i programmi INTERREG, TACIS e PHARE, e ritenendo necessario evitare gli errori commessi in passato,

b) preoccupato per il rimboschimento delle zone umide effettuato mediante aiuti concessi nel quadro del regolamento (CEE) n. 2080/92;

N. sottolineando la necessità di un aumento del sostegno comunitario a favore delle misure intese a consentire l'uso razionale e la conservazione delle zone umide nell'Unione e nei paesi terzi, e in particolare mettendo in rilievo il ruolo specifico che il Fondo di coesione può svolgere nel sostegno alle iniziative di ampio respiro intese a ripristinare le zone umide degradate;

O. auspicando un miglioramento della cooperazione internazionale con i paesi in via di sviluppo e con i paesi dell'Europa centrale e orientale, in vista dell'ampliamento dell'Unione, in modo da consentire loro di ottemperare ai requisiti ambientali minimi, nonché con i paesi della CSI e i paesi ACP, onde promuovere, anche al loro interno, l'uso razionale e la conservazione delle zone umide;

1. rivolge un pressante invito alla Commissione e agli Stati membri a rendere disponibili stanziamenti supplementari per la protezione e la conservazione delle zone umide e a includere la conservazione e la protezione delle zone umide nelle politiche pertinenti, quali quelle in materia di pesca, trasporti, agricoltura, politica regionale, cooperazione allo sviluppo, turismo e ricreazione;

2. invita la Commissione a proporre una vera e propria politica comunitaria delle zone umide, che dovrebbero essere definite e beneficiare di uno status speciale connesso a una politica globale di gestione sostenibile;

3. ritiene che le attività svolte finora dall'Unione in materia di tutela e conservazione delle zone umide non siano state sufficienti per rallentare la loro scomparsa e degrado costanti;

4. si congratula per il riconoscimento delle zone umide quali parte del patrimonio naturale e culturale dell'umanità, nonché del loro valore ecologico e del valore delle loro funzioni a favore dell'uomo e dell'ambiente, e propone che l'Unione aderisca alla Convenzione di Ramsar, istituendo una «zona umida europea» all'interno del suo territorio;

5. invita la Commissione a prendere le misure in vista dell'inventario e della valutazione di tutte le zone umide europee e dello sviluppo di una cartina dei loro habitat, sulla base di un sistema coerente; l'inventario in questione e la creazione di una banca dati sono condizioni essenziali per l'uso e il controllo razionali delle zone umide e l'istituzione di una fitta rete di zone umide intercollegate nel quadro di «Natura 2000»; questo tipo di sistema è già stato sviluppato e applicato nel quadro dell'iniziativa comunitaria MedWet per la definizione di una strategia regionale per le zone umide mediterranee; esso potrebbe servire da base per lo sviluppo di un sistema coerente applicabile all'insieme del continente europeo; la Commissione dovrà fornire un sostegno tecnico e finanziario per lo sviluppo dell'inventario delle zone umide nel corso dei prossimi quattro anni;

6. invita gli Stati membri a classificare tutte le zone umide che rispettino i criteri della Convenzione di Ramsar come zone umide di importanza internazionale;

7. invita la Commissione a considerare come insostituibili le zone umide naturali,

in particolare quelle in possesso dei requisiti per essere considerate «zone umide di importanza internazionale» nel quadro della Convenzione di Ramsar (o quelle che sono state designate come «zone di protezione speciale»), e a includerle automaticamente nella rete «Natura 2000», con gli obblighi derivanti dall'articolo 6 della direttiva sugli habitat e conformemente alla direttiva sugli uccelli selvatici o ancora a consentire di classificarle come «zone speciali di conservazione», conformemente alla direttiva sugli habitat, e a vietare qualsiasi forma di distruzione o degrado delle stesse, per qualsiasi motivo, come peraltro prescritto dal diritto comunitario e internazionale e dal principio della precauzione; la perdita e il degrado delle zone umide seminaturali o artificiali possono essere consentite soltanto nel caso di un interesse pubblico prevalente, collegato a motivi di sanità pubblica o sicurezza, e quando non ci siano alternative possibili; in tali casi, i criteri ecologici devono essere utilizzati per determinare le zone umide da risanare o creare in sostituzione delle zone umide perdute;

8. ritiene che si debbano effettuare studi che portino all'adozione di misure intese a definire e valutare quantitativamente il valore dei diversi elementi delle zone umide onde consentire l'applicazione di un sistema di prezzi per le risorse naturali delle zone umide, sistema che attutirebbe le incoerenze dei meccanismi del mercato;

9. ritiene che gli ostacoli fondamentali all'uso razionale e alla conservazione delle zone umide siano il disaccordo in merito alla ripartizione delle risorse idriche, in particolare per quanto riguarda l'agricoltura, e l'inquinamento dell'acqua mediante fertilizzanti e fitofarmaci; il problema è aggravato dal fatto che la domanda d'acqua da parte dei settori agricolo, industriale, turistico e per il consumo domestico non cessa di aumentare e porta a carenze, segnatamente negli Stati meridionali dell'Unione;

10. invita pertanto la Commissione a elaborare un programma di risparmio idrico nell'Unione, definendo obiettivi quantitativi chiari, in modo da garantire il soddisfacimento a lungo termine delle esigenze socioeconomiche e delle esigenze ecologiche delle zone umide e degli altri ecosistemi durante tutto l'anno; i prezzi dell'acqua dovranno peraltro essere fissati in modo da rispecchiare il costo integrale di produzione e utilizzazione;

11. invita la Commissione ad adottare misure intese a tutelare le zone umide costiere, soggette a grandi pressioni distruttive, nell'ambito dei propri impegni a favore della protezione delle zone costiere ecologicamente sensibili dall'inquinamento che potrebbe essere provocato dalle navi cisterna che trasportano petrolio o altre sostanze pericolose; ritiene necessario prendere in considerazione la possibilità di istituire zone nelle quali sia vietato il transito di navi cisterna;

12. ribadisce la sua richiesta che la Commissione presenti quanto prima una direttiva sulla razionalizzazione e la gestione integrata delle zone costiere, come richiesto dal Quinto programma d'azione e dalla risoluzione di questo Parlamento del 29 febbraio 1996 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento sull'assetto integrato delle zone costiere (4);

13. ritiene che si debbano prendere delle misure per evitare che i Fondi strutturali, la BEI, nonché i programmi a favore dei paesi in via di sviluppo e dei paesi dell'Europa centrale e orientale, quali i programmi INTERREG, TACIS e PHARE, continuino a essere utilizzati per finanziare progetti aventi ripercussioni negative sulle zone umide;

14. chiede alla Commissione di inserire nei programmi PHARE e TACIS un capitolo zone umide e di prendere in considerazione i termini della risoluzione approvata a Windhoek nel corso della XXII

Assemblea paritetica UE-ACP, in cui si sollecita una cooperazione in materia di zone umide tra gli Stati dell'Unione e i paesi ACP;

15. ritiene che la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'uso razionale e la conservazione delle zone umide copra gli aspetti più significativi della questione e possa di conseguenza essere utilizzata come base per lo sviluppo di una politica e di una strategia comunitarie in materia di zone umide;

16. riconosce che il principio dell'«uso razionale» proposto nella comunicazione corrisponde pienamente al principio della sostenibilità, che costituisce un obiettivo del Quinto programma di azione a favore dell'ambiente;

17. concorda con la tesi espressa nelle conclusioni della comunicazione secondo cui una politica comunitaria complessiva e coerente in materia di zone umide rappresenta l'unico modo di promuovere l'uso razionale e la conservazione delle zone umide, tanto nell'Unione quanto a livello internazionale;

18. è convinto che si debba evitare ogni ulteriore perdita e degrado delle zone umide;

19. ritiene necessario ripristinare, per quanto possibile, le zone umide degradate;

20. ritiene tuttavia che una zona umida ripristinata o artificiale non sia, di regola, equivalente a una zona umida naturale, né per quanto riguarda il suo valore ecologico né per quanto attiene alle sue funzioni;

21. ritiene che la scomparsa e il degrado delle zone umide siano dovuti a tre motivi di base: una carente informazione del pubblico e dei responsabili, errori a livello dei meccanismi di mercato e interventi amministrativi inopportuni, sul piano sia nazionale che comunitario;

(4) G.U. C 78 del 18 marzo 1996, pag. 16.

22. invita pertanto la Commissione a intensificare i suoi sforzi di informazione del pubblico e dei responsabili per quanto attiene all'adozione di misure relative al valore e alle funzioni delle zone umide, sulla base delle più recenti conclusioni della ricerca scientifica; occorre promuovere, a livello dell'Unione, la formazione di « manager delle zone umide » e di tecnici specializzati che siano in grado di consigliare le autorità locali al momento dell'adozione di decisioni concernenti l'uso razionale e la conservazione delle zone umide; occorre inoltre definire, a livello comunitario, i requisiti minimi per tali professioni;

23. ritiene che qualsiasi approccio integrato avente come obiettivo l'uso razionale e la conservazione delle zone umide debba coprire la zona più ampia e tutte le attività suscettibili di avere conseguenze per la zona umida e sottolinea che l'unità ecogeografica ideale è il bacino idrografico in cui è compresa la zona umida; ritiene inoltre che occorra integrare l'uso razionale e la conservazione delle zone umide nelle politiche e nelle azioni dell'Unione;

24. invita la Commissione a integrare la strategia per l'uso razionale e la conservazione delle zone umide costiere nella strategia per un assetto territoriale integrato delle zone costiere, quale definita nel relativo progetto di comunicazione della Commissione presentato dalle commissarie Bjerregaard e Wulf-Mathies, in collaborazione con la sig.nora Bonino; la gestione delle zone umide dovrà essere inclusa come elemento distinto nel « programma di dimostrazione » proposto; ciò consentirà di collaudare i modelli di cooperazione tra le varie autorità e i livelli amministrativi coinvolti nella gestione delle zone umide e di raccogliere le informazioni necessarie al dialogo tra gli organi dell'Unione, in relazione alla definizione dei criteri e dei meccanismi relativi all'inserimento dell'uso razionale e della gestione delle zone umide in tutte le altre politiche, e segnatamente nei Fondi strutturali; dovrà essere attentamente esaminata la creazione di un'unità

speciale di coordinamento, sulla falsariga delle commissioni ORNIS e Habitat che controllano l'attuazione, rispettivamente, della direttiva sugli uccelli selvatici e di quella sugli habitat naturali;

25. invita la Commissione a prendere misure intese a vietare gradualmente l'impiego di munizioni tossiche entro un periodo di tempo determinato;

26. invita la Commissione a prendere misure volte a porre fine all'estrazione di torba, qualora ciò comporti conseguenze negative per le torbiere attive, che costituiscono habitat prioritari ai sensi della direttiva sugli habitat naturali; la provenienza della torba importata dovrà essere controllata, di modo che la sua estrazione non distrugga torbiere attive all'interno dell'Unione e nei paesi dell'Europa centrale e orientale;

27. invita la Commissione a sospendere il sostegno finanziario alle operazioni di rimboschimento in zone umide quali le fasce riparie umide e le torbiere, a titolo del regolamento (CEE) n. 2080/92; tale regolamento deve essere rivisto affinché preveda un sostegno soprattutto per il rimboschimento di terreni agricoli degradati, a condizione che ciò non comporti conseguenze negative per l'idrologia delle zone umide adiacenti;

28. ritiene che il controllo dell'applicazione della legislazione comunitaria in materia ambientale derivante da convenzioni internazionali di cui l'Unione è parte contraente sia di competenza della Commissione (articolo 155 del trattato) e invita quest'ultima a proporre al Consiglio che si mettano a disposizione risorse a sostegno di misure volte a realizzare gli obiettivi prefissati;

29. reputa che la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale debba essere rivista allo scopo di rendere obbligatoria la valutazione dell'impatto ambientale, all'interno di un ba-

cino idrografico, per ogni progetto suscettibile di avere ripercussioni su una zona umida, e segnatamente per ogni diga di grandi dimensioni od opera di estrazione dell'acqua di falda, in conformità della Convenzione di Espoo; ritiene necessario definire criteri in relazione agli effetti ambientali «accettabili», sulla base della capacità di risposta degli ecosistemi;

30. considera che un approccio a livello di bacino idrografico e il fatto di evitare interventi che contrastino con l'uso razionale e la conservazione delle zone umide richiedano una valutazione «strategica» degli effetti ambientali che copra non opere isolate, bensì programmi, progetti e politiche;

31. ritiene che per il conseguimento degli obiettivi di qualità in relazione alle zone umide sia necessario utilizzare i meccanismi finanziari esistenti a sostegno di misure orientate verso l'uso razionale, la conservazione e il ripristino delle zone umide; devono essere concessi aiuti a organizzazioni non governative che si occupano della conservazione, del ripristino e della gestione di zone umide o che offrono una formazione in tali settori;

32. ritiene che il regolamento agroambientale n. 2078/92 possa diventare lo strumento principale in vista dell'inserimento delle esigenze ambientali nella politica agricola comune, a condizione che la sua dotazione venga aumentata in modo significativo;

33. reputa che si debbano promuovere sia le attività tradizionali non intensive — con un uso il più possibile limitato di fertilizzanti e di fitofarmaci — che i prodotti specifici tradizionali delle zone umide; occorre altresì scoraggiare operazioni di drenaggio e rafforzare la creazione e il ripristino di zone di protezione intorno alle zone umide e lungo i fiumi, nel quadro di un regolamento ambientale;

34. invita la Commissione ad appoggiare i metodi tradizionali di pesca e di acquacoltura nelle zone umide, la protezione dei luoghi di riproduzione dei pesci, così come lo studio e l'inventario delle popolazioni ittiche naturali, allo scopo di sfruttarle in conformità del principio della sostenibilità;

35. invita la Commissione a modificare il regolamento relativo al Fondo europeo in modo tale che non sia previsto alcun sostegno per nuove opere di drenaggio e irrigazione;

36. invita la Commissione e gli Stati membri a operare i necessari adeguamenti istituzionali a livello dell'Unione nonché a livello nazionale e regionale, onde assicurare la partecipazione efficace degli enti locali, delle organizzazioni non governative (ONG) e del pubblico alla fase di adozione di decisioni suscettibili di avere ripercussioni sulle zone umide; è necessario istituzionalizzare la partecipazione delle ONG all'organo di coordinamento proposto, così come alle commissioni ORNIS e Habitat; è inoltre indispensabile che le ONG siano incoraggiate a informare la Commissione in merito alle attività che rappresentano una minaccia per le zone umide e che la Commissione riesamini le procedure di analisi delle denunce, in modo da accelerarle;

37. invita la Commissione a studiare la possibilità di creare un capitolo relativo alle zone umide nel quadro del programma PESCA;

38. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.

NICOLE FONTAINE
Vicepresidente